



SCHEMA di CONTRATTO DI SERVIZIO 2026-2038

(ex Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF)

COMUNE DI

Ente affidante: Comune di

Gestione introiti tramite tariffa corrispettiva

Ente Gestore: Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 Definizioni e premesse	5
Articolo 2 Oggetto e finalità.....	5
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	7
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato.....	7
Articolo 5 Durata dell'affidamento	8
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	9
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale	9
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale.....	10
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	10
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	10
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	11
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	12
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio.....	12
Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO.....	12
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	12
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	13
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente.....	13
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore.....	13
Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	15
Articolo 16 Obblighi del Gestore	15
Articolo 17 Programma di controlli	15
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	15
Titolo VI PENALI E SANZIONI.....	16
Articolo 19 Penali.....	16
Articolo 20 Sanzioni	16

Articolo 21 Condizioni di risoluzione	16
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO	18
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	18
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI	20
Articolo 24 Garanzie	20
Articolo 25 Assicurazioni.....	20
Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	20
Articolo 27 Allegati	20

L'anno duemila ventiquattro (2024), il giorno..... del mese di presso la sede del Comune di.....

Tra

- Il Comune di _____, di seguito Ente Territorialmente Competente (ETC), con sede in,
Via, Codice fiscale....., legalmente rappresentata dal Sindaco
..... nato a il e residente in, domiciliato per
la carica presso la sede del Comune
- L'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA (di seguito Gestore) con sede in Lavis, in Via Giuseppe
Di Vittorio 84, Codice fiscale e Partita IVA 01389620228, iscrizione al Registro Imprese di Trento al n.
158886 CF 01389620228 legalmente rappresentata dal Dott. Ruggero Scanzoni nato a Trento, il
25.05.1973 domiciliato per la carica presso la sede aziendale.

Premesso che:

- dal 1° giugno 1993 il Consorzio per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti e per l'Igiene del Suolo del C5
gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per conto dei Comuni Albiano,
Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver,
Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave
San Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore,
Terlago, Valda, Vezzano, Zambana eroga il servizio tramite la propria Azienda Speciale per l'Igiene
ambientale (ASIA);
- in data 27 ottobre 1995 la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani viene trasferita
dal Consorzio per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti e per l'Igiene del Suolo del C5 al Consorzio
Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA), per conto dei predetti Comuni;
- a seguito di successive richieste di adesioni e fusioni tra alcuni dei predetti Comuni, effettuate ai sensi
dell'articolo 8 della Legge Regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e ss.mm., l'attuale Consorzio-Azienda è
costituito dai seguenti Comuni: Albiano, Aldeno, Altavalle, Andalo, Cavedago, Cavedine, Cembra
Lisignago, Cimone, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Lona-Lases, Madruzzo,
Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover,
Spormaggiore, Terre d'Adige, Vallelaghi.
- Il Comune di _____ ha scelto di introitare dagli utenti i fondi per il finanziamento del servizio
mediante l'applicazione tariffa corrispettiva.

Tutto ciò premesso, le parti costituite stipulano e concordano quanto segue.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni e premesse

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

Leggi di riferimento:

- **Legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6** "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici" ed in particolare gli art. 10 "*Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale*" e 11 "*Disposizioni transitorie per la gestione dei servizi pubblici*".
- **Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3** "Norme per il governo dell'autonomia del Trentino" ed in particolare l'art. 5 "*Esercizio delle funzioni amministrative e organizzazione dei servizi pubblici*"
- **Decreto legislativo 201/22** è il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", limitatamente a quanto applicabile nella Provincia Autonoma di Trento;
- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio affidato;
- **Gestore del Servizio** è l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale in sigla A S I A
- **Ente Territorialmente Competente** è il Comune _____
- **Parti** sono l'Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Schema regolatorio della qualità** è lo schema individuato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 del TQRIF;
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
- **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 15/2022/R/RIF.

1.2 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-

finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità d'intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- e) promuove l'adozione di una tariffa unica per i territori serviti nel proprio bacino, anche per aggregazioni territoriali parziali ed, in occasione dell'attivazione, s'impegna ad assumere omogenei servizi di sportello, aggiornamento degli archivi, controllo e contrasto all'evasione del corrispettivo stesso;
- f) organizza servizi personalizzati nei confronti delle "grandi utenze" che producono rifiuti speciali al fine di mantenere il servizio nell'ambito della gestione pubblica ordinaria (privativa), ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, propone servizi "conto terzi", anche con partecipazione a gare.

Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore è subentrato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e contrattuali pubblici e privati formalmente conclusi per la gestione del Consorzio C.5 e relativa Azienda Speciale, già in essere alla data della sua costituzione. Il Servizio è affidato ai sensi degli artt. 41, 41 bis, 44 e 45 della L.R. n. 1 d.d. 04.01.1993 e s.m...

Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

- a) promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli, così come specificato nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;
- b) provvede al trasporto dei rifiuti comunque raccolti alle sedi di smaltimento appropriate;
- c) può effettuare altresì servizi e svolgere ogni altra attività connessa alla raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli tossici e nocivi, e inerente alla tutela ecologica ed ambientale, su richiesta di amministrazioni pubbliche e di privati;
- d) promuove l'informazione presso gli utenti;
- e) garantisce agli utenti un ottimale livello dei servizi curandone l'uniformità sul territorio ed adotta allo scopo la carta della qualità dei servizi;
- f) può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge inerenti l'igiene urbana e territoriale ed adotta allo scopo un Regolamento tipo del Servizio di Igiene Ambientale, orientato all'uniformità di erogazione del servizio su tutto il territorio, approvato dall'Assemblea da proporre ai rispettivi Consigli comunali;
- g) Avendo adottato il Comune un modello tariffario di tipo corrispettivo il costo del servizio di cui alla lettera f) viene inserito nel piano economico e finanziario da cui derivano le tariffe applicate all'utenza. Sulla base di eventuali accordi fra le amministrazioni interessate la tariffa potrà essere anche unica sull'ambito ASIA o all'interno di sub ambiti territoriali.

4.2 L'Ente territorialmente competente può affidare al Gestore anche servizi ulteriori rispetto a quelli specificati nel comma 4.1 riconducibili alle Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani del presente contratto.

4.3 Nel caso in cui saranno concordate variazioni di perimetro, con procedura partecipata le Parti definiranno le modalità operative di erogazione dei servizi medesimi con conseguente adeguamento del presente contratto e relativo disciplinare.

Articolo 5 Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto decorre dalla stipula e termina in data **31 dicembre 2038 e può essere prorogata previa deliberazione dei Consigli comunali facenti parte del Consorzio ASIA.**

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Modifica statutaria della durata del Consorzio ASIA oltre il 31/12/2038, in relazione ad esigenze di un ulteriore tempo necessario per realizzare una nuova forma di gestione e di riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 Corrispettivo contrattuale

6.1 L'ammontare del corrispettivo per i singoli ambiti tariffari gestiti è calcolato in conformità a quanto previsto, nella CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE approvata dai Comuni facenti parte di ASIA e nel Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione annuali consortili e dei rapporti finanziari e informativi intercorrenti tra il Consorzio e gli Enti pubblici consorziati a partire dal Piano Economico Finanziario dell'affidamento allegato al presente contratto.

Per le annualità 2026-2038 il corrispettivo è definito in conformità al Piano Economico Finanziario di Affidamento della gestione del servizio allegato al presente contratto e aggiornato secondo le modalità previste dal presente contratto e dalle disposizioni regolatorie pro tempore vigenti.

6.2 Il Gestore emetterà almeno due fatture nel corso di ciascun anno a carico degli utenti dell'ambito tariffario di riferimento con le modalità e scadenze previste nel disciplinare tecnico e nella carta dei servizi.

6.3 Il Comune effettua per conto di ASIA all'interno del perimetro definito dal Piano Esecutivo di Gestione, i servizi indicati nel disciplinare allegato, quale soggetto prestatore d'opera.

6.4 La richiesta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati al punto 6.3 viene inviato ad ASIA entro il 30/09 dell'anno precedente al loro avvio, in modo da permettere ad ASIA di programmare la spesa sul proprio bilancio ed aggiornare eventualmente il PEF dell'anno successivo.

6.5 Il Comune e l'Ente gestore attuano le rispettive funzioni finalizzate all'applicazione della Tariffa rifiuti in completa autonomia finanziaria. Il gettito annuale della Tariffa rifiuti è riscosso dall'Ente gestore e contabilizzato sul bilancio del medesimo Ente, che ne acquisisce la titolarità e disponibilità giuridica.

6.6 La tariffa è deliberata annualmente dal Comune in modo da prevedere la copertura del 100% dei costi di gestione come definiti dal Piano Finanziario del medesimo Comune. Con separati provvedimenti l'Ente gestore provvederà a rimborsare al Comune i costi dei servizi di cui al comma 6.3 svolti direttamente dal Comune, nonché i costi del personale amministrativo ed altri costi la cui spesa sia stata inserita nel Piano Finanziario sulla base del quale è stata approvata la tariffa annuale.

6.7 La rendicontazione analitica a consuntivo di tali spese è presentata dal Comune all'Ente gestore, non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della tariffa.

6.8 Il Comune fattura all'ente gestore i costi rendicontati in due quote di pari importo nei mesi di aprile ed ottobre del secondo anno successivo a quello di competenza.

6.9 L'ente gestore provvederà al pagamento delle fatture entro 45 giorni dal ricevimento.

Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento della gestione (Allegato A al presente contratto) è stato determinato sulla base del Piano Strategico industriale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

Per l'elaborazione del Piano Economico e finanziario quadriennale, l'ente gestore è tenuto a comunicare al Comune i dati del piano finanziario di propria competenza entro il termine di 45 giorni prima della scadenza del termine fissato per l'approvazione delle tariffe.

Gli eventuali aggiornamenti del PEF saranno possibili sono nelle modalità previste dall'Autorità di regolazione, e come indicato al successivo art. 10 su istanza dell'ente gestore da presentare, completa dei relativi dati e documenti, entro il termine di 45 giorni della scadenza del termine fissato per l'approvazione delle tariffe, in applicazione delle scadenze previste dalla normativa o degli atti di indirizzo approvati dai Comuni soci di ASIA. Tale termine non potrà essere rispettato qualora il Comune non fornisca i dati richiesti dall'ente gestore, nei termini concordati.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'Ente territorialmente competente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

TITOLO III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

13.2 Con procedura partecipata le Parti definiscono eventuali variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, ed a tal fine, il Gestore ASIA è tenuto a presentare una relazione annuale unica per

bacino gestito da trasmettere ai comuni entro il 15 aprile dell'anno successivo. Inoltre, annualmente il gestore si impegna a mantenere la registrazione EMAS per la raccolta ed il trasporto rifiuti secondo il REG IT000935 inviando ai comuni copia della Dichiarazione Ambientali e dell'aggiornamento dei dati validati che attestano il mantenimento degli obiettivi del V aggiornamento e gli standard indicati dai CAM in particolare:

- garantiscano il raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata indicati dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione nazionali;
- mirino al raggiungimento della conformità del rifiuto conferito con il relativo contenitore;
- mirino a raggiungere la massima qualità possibile del rifiuto;
- mirino ad evitare il conferimento di frazioni estranee, ad esempio l'uso erraneo di sacchetti in plastica compostabile;
- garantiscano il massimo coinvolgimento degli utenti per il corretto conferimento.

13.4 L'ente gestore comunica annualmente ad Arera e al Comune nei termini previsti i dati e le informazioni di cui all'art. 58 del TQRIF

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
- g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, eventuali beni avuti in uso e strumentali al servizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 La risoluzione delle controversie con gli utenti saranno gestite secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 Obblighi del Gestore

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore ad anni cinque successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17 Programma di controlli

17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni vigenti nella Provincia di Trento, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le penali, fermo restando quanto previsto dalla regolazione *pro tempore* vigente secondo quanto indicato del disciplinare tecnico allegato al presente contratto.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Per i dettagli si rimanda Allegato C del Disciplinare tecnico art 1 "Penali e altre clausole del contratto di Servizio".

Articolo 20 Sanzioni

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, in caso di inadempienze di particolare gravità, nel caso in cui il Gestore non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente contratto, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata dello stesso servizio, non dipendenti da causa di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, l'Ente territorialmente competente, può disporre la risoluzione del contratto prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Le cause che possono provocare la risoluzione del contratto da parte dell'Ente territorialmente competenze si riassumono nelle seguenti:

- ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
- interruzione generale del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a cinque giri di raccolta consecutivi esclusivamente imputabili al Gestore;
- ripetute e gravi inadempienze delle condizioni contrattuali previa messa in mora rimasta senza effetto.

A seguito di diffida da parte dell'Ente territorialmente competente, il Gestore è obbligato alla rimozione tempestiva delle cause che hanno determinato le predette inadempienze e contestuale riscontro delle motivazioni che le hanno generate.

21.2 La risoluzione del presente contratto può avvenire automaticamente anche a seguito di disposizioni emanate dall'Ente competente titolare dell'affidamento in essere che rendono necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali.

21.3 Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma precedente, l'Ente competente dovrà formalmente semplicemente informare preventivamente e motivare la cessazione del contratto e dell'affidamento e definire le tempistiche di avvicendamento gestionale, in modo da garantire le condizioni e le procedure di cessazione e subentro definite nel presente contratto.

21.4 Nel caso in cui l'Ente Territorialmente Competente intenda esercitare il diritto di recesso dal presente contratto, dovrà darne comunicazione al gestore a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC.

21.5 La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno precedente.

21.6 Il Comune recedente resta in ogni caso vincolato al servizio erogato dal gestore fino al termine dell'anno in cui è pervenuta la comunicazione del recesso.

21.7 Il comune recedente dovrà corrispondere al gestore almeno 90 giorni prima del termine del servizio il valore di subentro determinato ai sensi della *regolazione pro tempore* vigente e per l'intera durata dell'affidamento previsto dal Piano Strategico Industriale.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

Gli enti territoriali soci di ASIA hanno in corso la trasformazione dell'Azienda Consorzio in società di capitale. Tutti i beni materiali ed immateriali del Consorzio Azienda saranno conferiti al nuovo soggetto giuridico con le modalità che saranno concordate negli atti di approvazione della costituzione dello stesso.

22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 L'Ente territorialmente competente, dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

Articolo 23 Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Garanzie

24.1 Trattandosi di servizio svolto da un Consorzio di cui il Comune fa parte, non è prevista dalla convenzione per la gestione del servizio, la prestazione di garanzie da parte dell'Ente gestore. Il controllo analogo esercitato sul Gestore dagli enti soci non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, nello svolgimento del servizio, in base alle norme di legge.

Articolo 25 Assicurazioni

Per i dettagli si rimanda Allegato C del Disciplinare tecnico art 3 "Responsabilità verso terzi".

Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, la modifica del contratto per le condizioni obbligatorie di cui al punto 26.1 è ammessa comunque solo previa deliberazione dell'ente territoriale.

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

Articolo 27 Allegati

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. del (scelta della forma di gestione)
- b) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. del (affidamento del servizio)

- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento
- d) Piano Strategico Industriale 2026-2038
- e) Piano Economico Finanziario di Affidamento
- f) Inventario dei beni strumentali distinti fra beni di utilizzo esclusivo per il servizio sul territorio dell'Ente territoriale e beni utilizzati per il servizio su più enti territoriali nell'ambito gestito da ASIA.
 - elenco mezzi per la raccolta
 - elenco cassonetti
 - elenco attrezzature
- g) Disciplinare tecnico
 - allegato A Dettaglio servizi erogati nel territorio dell'Ente Territoriale – Comune di _____.
 - Allegato B Elenco delle banche dati relative al servizio affidato.
 - Allegato C Penali e altre clausole del contratto di Servizio.
- h) Elenco del personale impiegato per il servizio nell'ambito gestito da ASIA.